

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/345 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2017

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia per valutare il valore delle attività e delle passività di enti o entità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) In uno scenario di risoluzione è importante distinguere tra una prima valutazione intesa a valutare se sussistano le condizioni per la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale o le condizioni per la risoluzione, da un lato, e una valutazione successiva su cui si fonda la decisione di applicare uno o più strumenti di risoluzione, dall'altro. Per quanto riguarda la valutazione iniziale, è opportuno garantire che, nel determinare se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale, sia effettuata una valutazione equa e realistica delle attività e passività dell'entità. Ai fini della successiva valutazione intesa a orientare la decisione sulle azioni di risoluzione, è importante garantire che la valutazione delle attività e passività dell'entità, che determina la scelta dell'azione di risoluzione e la portata di ogni eventuale svalutazione o conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica, si basi su ipotesi eque, prudenti e realistiche.
- (2) Per garantire che tale valutazione sia equa, prudente e realistica, è importante che essa stimi l'impatto degli eventi prima di qualsiasi azione di risoluzione o prima dell'esercizio del potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica, nonché l'impatto delle diverse azioni che possono essere attuate dall'autorità di risoluzione.
- (3) Il perito dovrebbe avere accesso a tutte le fonti di informazioni e competenze pertinenti, quali ad esempio la documentazione, i sistemi e i modelli interni dell'ente. La capacità dei sistemi e delle capacità interne di sostenere le valutazioni della risoluzione dovrebbe essere valutata dall'autorità di risoluzione nell'ambito della valutazione delle possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2014/59/UE. Il perito dovrebbe anche poter concludere accordi per consulenze o competenze specialistiche. La disponibilità di consulenze o competenze specialistiche potrebbe essere fondamentale, ad esempio, per elaborare una stima delle differenze di trattamento a norma dell'articolo 36, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. L'autorità di risoluzione dovrebbe pertanto accertarsi che il perito abbia accesso a un elenco di tutti i crediti, ivi compresi i crediti contingenti, nei confronti dell'entità, classificati in base ai rispettivi diritti e ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza, ovvero ad esperti con adeguate competenze giuridiche per l'elaborazione di tale elenco.
- (4) Spetta o all'autorità competente o all'autorità di risoluzione stabilire se l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. Al fine di stabilire se un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione la valutazione disciplinata al capo II del presente regolamento, laddove sia già disponibile, e dovrebbe tener conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, intesi a promuovere la convergenza delle prassi per stabilire se ricorre tale condizione di risoluzione.
- (5) Le valutazioni finalizzate a orientare la decisione o dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione circa il fatto che ricorrano le condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale dovrebbero essere coerenti con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile. Il perito, tuttavia, dovrebbe potersi discostare dalle ipotesi formulate dalla dirigenza dell'entità che sottendono alla

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

